COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 - 2024/2025 (DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025) CON POSSIBILITA' DI RINNOVO **DEL SERVIZIO PER** ULTERIORI 2 ANNI SCOLASTICI 2025/2026 - 2026/2027 (DAL 01.08.2025 AL 31.07.2027) E OPZIONE DI PROROGA. CIG GARA: CIG DERIVATO: Atto redatto nella modalità elettronica L'anno _____, il giorno _____ (_____) del mese di _____ in Bagnolo in Piano, sede municipale **AVANTI A ME** dott...... Segretario Generale dell'Unione Terra di Mezzo, autorizzato a rogare, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett c) del D.Lgs. 267/2000, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Comune SONO COMPARSI Da una parte: dott....., nato a ____, il ____, C.F. ____, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune di Bagnolo in Piano, che dichiara di intervenire in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del

Comune di Bagnolo in Piano, codice fiscale/partita IVA 00441280351, che

rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Amministrazione Condivisa, Demografia, U.R.P. e Servizi Educativi del Comune di Bagnolo in Piano, in forza del decreto del Sindaco n. 13 del 30/09/2022. Il Comune di Bagnolo in Piano nel seguito del presente atto è denominato anche per brevità "Comune" o "Committente";

Dall'altra parte:

Sig e residente a											
n. n, CODICE FISCALE											
il quale interviene in qualità di Presidente e Legale											
rappresentante della dittan											
(CAP Comune), c.f e p.iva, come											
risulta daacquisita agli atti dell'ufficio in dataLa											
suddetta Ditta risulta iscritta, n. di iscrizione											
La suddetta ditta, in prosieguo, nel presente contratto, verrà											
denominata per brevità anche "Appaltatore" o "Ditta aggiudicataria" o											
"Aggiudicatario".											

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Segretario Rogante, sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale:

PREMETTONO

a € (IVA di legge esclusa) corrispondente al costo del servizio di
ristorazione scolastica per due anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025; il valore
complessivo del contratto ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 50/2016, per tutta la
durata del contratto comprensivo di proroga di 6 mesi, è stimato in €
IVA di legge esclusa (di cui i costi della manodopera sono pari ad
€), l'importo degli oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari
a 300,00 per ogni anno scolastico.
Con la citata determinazione si è altresì disposto di demandare alla Stazione
Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia l'espletamento della
procedura di gara, secondo quanto previsto dalla "Convenzione per
l'affidamento alla Provincia di Reggio Emilia di funzioni di Stazione Unica
Appaltante e per i servizi di architettura e ingegneria", sottoscritta dall'Unione
Terra di Mezzo e la Provincia di Reggio Emilia in data 30/11/2022 e registrata
al repertorio della scritture private dell'Unione con n.151;
- che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia, a seguito
di apposita richiesta del Responsabile del Settore Servizi Educativi trasmessa
con nota del Comune di Bagnolo in Piano prot. n del, ha
provveduto a pubblicare, nelle forme di legge, il bando di gara prot. n
del, avente scadenza il, relativo all'Affidamento a terzi del
servizio di ristorazione scolastica recante:
metodo di gara: procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art.
60 del D.Lgs. 50/2016;
criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
importo a base di gara: il seguente importo corrispondente al costo del
servizio per due anni scolastici: € (IVA di legge esclusa);
valore stimato complessivo del contratto: € IVA di legge esclusa

per n. due anni comprensivo di proroga di sei mesi (di cui i costi della
manodopera sono pari ad €)
- che la Provincia di Reggio Emilia con atto n del ha approvato i
verbali di seggio di gara delle sedute del (n. sedute) e del 00/00/2022
e, con la medesima determinazione, il Responsabile della procedura di gara ha
formulato proposta di aggiudicazione provvisoria a favore della ditta
con sede in c.f e p.iva che
ha offerto un ribasso di \dots % da applicarsi all'importo posto a base di gara e
ha riportato un punteggio complessivo di/100 corrispondente ad un
importo complessivo di € (IVA% esclusa);
- che con il medesimo atto il Responsabile della procedura di gara ha
aggiudicato definitivamente il servizio di cui trattasi e che l'aggiudicazione
definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del decreto legislativo
n. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e
speciale prescritti e che, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. a) del decreto
legislativo n. 50/2016, essendo stata ammessa alla conclusione della presente
garaofferta della ditta, si applicherà/non si applicherà il
termine dilatorio;
- che in data in atti del Comune di Bagnolo in Piano prot. n/2022,
la Provincia di Reggio Emilia comunica che "la verifica dei requisiti prescritti di
ordine generale e speciale ha dato esito;
- che in data la Provincia di Reggio Emilia, in qualità di Stazione
Unica Appaltante (SUA), ha provveduto a richiedere, tramite la Banca Dati
Nazionale unica della Documentazione Antimafia (BDNA) l'informazione
antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/201, come dal protocollo di
registrazione n per la richiesta di informazioni riferita alla ditta
con sede in via, c.f e p.iva e che le
pratiche risultano in "istruttoria";

- che, essendo trascorso il termine di cui all'art. 92 commi 3 e 4 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dalla citata richiesta di informazioni
antimafia alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo tramite BDNA, il
Comune di Bagnolo in Piano intende procedere alla stipulazione del presente
contratto anche in assenza delle informazioni, fermo restando quanto previsto
nel prosieguo del presente contratto in materia di recesso dal medesimo;
- che è stato acquisito, il documento unico di regolarità contributiva (DURC
prot. INAIL con scadenza) della Ditta aggiudicataria e
che lo stesso risulta regolare;
- che con Determinazione n del il Responsabile del Settore
Amministrazione Condivisa, Demografia, U.R.P. e Servizi Educativi del
Comune di Bagnolo in Piano ha preso atto dell'aggiudicazione definitiva
efficace effettuata dalla SUA come da atto della Provincia n/, ha
provveduto a rideterminare il quadro economico del servizio e ad acquisire il
seguente CIG "DERIVATO":;
- che nei documenti di gara è stata espressamente richiamata l'applicazione al
presente appalto del "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni
di lavori pubblici" a cui il Comune di Bagnolo in Piano ha aderito (sottoscritto
dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio
Emilia in data 11.12.2014);
- che la ditta aggiudicataria ha trasmesso, in atti prot. n del Comune di
Bagnolo in Piano, la composizione societaria ai sensi dell'art. 1, DPCM 187/91;
- che, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R.
445/2000 depositata nel fascicolo contrattuale, il Responsabile Settore
Amministrazione Condivisa, Demografia, U.R.P. e Servizi Educativi del
Comune di Bagnolo in Piano, firmatario del presente contratto, attesta, ai sensi
e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute all'art. 26, comma 3, della L. 488/1999 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di obblighi di approvvigionamento tramite convenzioni CONSIP/INTERCENT-ER.

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che regolano l'appalto di cui trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante formale e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 (Premesse – Allegati – Documenti contrattuali)

- 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ne costituiscono il primo patto.
- 2. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:
- A. Progetto esecutivo composto da:1. Relazione tecnico-illustrativa 2. Capitolato speciale di gara descrittivo e prestazionale: "Capitolato speciale d'appalto" e relativi allegati 3. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio: "Quadro Economico-finanziario" 5. Schema di contratto e relativi allegati 6. Duvri,
- B. Copia dichiarata conforme all'originale dalla Provincia di Reggio Emilia dell'offerta tecnica ed economica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
- C. Garanzia definitiva

 D. Polizza assicurativa
- E. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante rispetto degli obblighi di approvvigionamento tramite convenzioni CONSIP/INTERCENT-ER.
- F. Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 11.12.2014

3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già presa visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione con firma digitale in segno di piena ed incondizionata accettazione, vengono depositati nel fascicolo contrattuale agli atti della Segreteria Generale. Come previsto dal capitolato speciale di appalto, l'aggiudicatario è obbligato a rispettare, nella impostazione e nella realizzazione del servizio, quanto ha dichiarato nel progetto sulla cui base è avvenuta l'aggiudicazione. Ogni condizione tra quelle dichiarate dalla ditta, nell'offerta tecnica presentata, e a cui sia stato attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per la ditta stessa.

ARTICOLO 2 (Norme applicabili)

- 1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
- a) dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del D.P.R. 207/10 limitatamente alle parti ancora in vigore, dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/08 e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
- 2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
- 3. Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al "Porotocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici", sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 11 dicembre 2014 e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ARTICOLO 3 (Oggetto del contratto)

1. Il Comune come sopra rappresentato, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'esecuzione dell'affidamento del servizio di refezione scolastica, ai patti e condizioni previsti nel presente contratto e nei documenti ad esso allegati o da esso richiamati, con particolare riferimento ai documenti di cui all'art. 1.

ARTICOLO 4 (Decorrenza e durata)

- 1. Il presente contratto ha durata di due anni scolastici dal 1/8/2023 al 31/07/2025, rinnovabili per altri due anni fino al 31/7/2027, con possibilità di proroga tecnica per ulteriori 6 mesi.
- 2. La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. In tal caso il contraente è tenuto alla esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli.

ARTICOLO 5 (Corrispettivo del servizio)

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è stabilito in € (in lettere), oltre IVA al% risultanti dal ribasso unico percentuale del% (in lettere) sul prezzo posto a base di gara, corrispondente al valore presunto del contratto.

ARTICOLO 6 – (Pagamento del corrispettivo)

- 1. Il pagamento del corrispettivo sarà versato, ai sensi dell' art. 25 del capitolato, "Corrispettivi e modalità di pagamento".
- 2. Alla fine di ogni mese la Ditta aggiudicataria emetterà, con data fine mese di competenza, la fattura elettronica per II mese di riferimento. La Ditta aggiudicataria dovrà indicare, su ciascuna fattura, il numero di CIG riportato sul contratto. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato, tramite accredito bancario, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura

elettronica, ai sensi dell'Art. 1 del D.Lgs. 192/2012, previa verifica della regolarità contributiva, mediante DURC, e nel rispetto della legislazione vigente.

- 3. In caso di fatture incomplete, e nel caso in cui il Responsabile del Settore competente riscontrasse elementi o circostanze che impediscano la liquidazione della fattura, si provvederà a darne comunicazione alla Ditta aggiudicataria. La comunicazione sospende i termini di pagamento sino a quando non verranno rimossi gli elementi o le circostanze sollevate. In caso si verifichi una situazione di DURC non regolare, si procederà ai sensi della vigente normativa nella parte in cui disciplina la inadempienza contributiva.
- 4. Il Comune non rifonde, inoltre, le spese per commissioni bancarie, né per bolli applicati sulla fattura che restano a carico della ditta aggiudicataria.
- 5. Si applicano le ulteriori disposizioni previste in materia dal Capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 7 (Revisione prezzi)

- 1. Dal _______, con cadenza annuale, sarà consentita la revisione del corrispettivo a carico della stazione appaltante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'eventuale richiesta di revisione deve essere presentata al Comune, dalla Ditta aggiudicataria, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R entro il entro il 1 agosto di ogni anno, a valere dal 1 settembre dello stesso anno, come definito all'art. 1.7 del capitolato speciale d'appalto. L'adeguamento verrà calcolato sulla base della variazione media annuale dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati in Italia (indice F.O.I.) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con riferimento alla data del 30 giugno dell'anno della richiesta di aumento rispetto al 30 giugno dell'anno precedente.
- 2. Non verranno concessi aumenti retroattivi. La mancata richiesta entro i termini sopra riportati si intenderà come conferma dei corrispettivi vigenti.

ARTICOLO 8 (Tracciabilità dei movimenti finanziari)

1. L'appaltatore assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e seccessive modificazioni ed integrazioni e, pertanto, si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato siano registrati su conti correnti dedicati salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

L'appaltatore si impegna, quindi, a trasmettere tempestivamente, al Committente, i contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

- 2. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario causa di risoluzione del contratto.

- 5. L'Appaltatore deve e si impegna a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento.
- 6. In caso di successive variazioni del conto corrente dedicato e/o delle persone fisiche delegate ad operare sul suddetto conto, gli estremi del nuovo conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

ARTICOLO 9 (Obblighi a carico dell'Appaltatore)

, action 22 of (222) gill a carrot don rippartators,										
1. L'Appaltatore è tenuto a garantire la fedele esecuzione del servizio in modo										
che le attività eseguite risultino a tutti gli effetti esattamente conformi alle										
prescrizioni del capitolato che, con la sottoscrizione del presente contratto, si										
obbliga a rispettare in toto ed in particolare a quanto previsto agli artt										
del medesimo capitolato. L'Appaltatore è altresì tenuto al rispetto di quanto										
indicato nel documento di offerta tecnica presentato in sede di gara depositato,										
in copia conforme, nel fascicolo contrattuale agli atti della Segreteria Generale.										
2. Si da atto che con comunicazione del, la ditta aggiudicataria ha										
trasmesso l'elenco nominativo del personale incaricato del servizio e della										
persona che assumerà la qualifica di Referente del servizio oggetto										
dell'appalto.										
ARTICOLO 11 (Garanzia definitiva)										
1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal										
presente contratto l'Appaltatore, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.										

2. La garanzia definitiva prevede espressamente:

.....(/).

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

del capitolato speciale d'appalto e all'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,

ha costituito garanzia definitiva a mezzo di n. n. rilasciata

da con sede legale a in data ____, per l'importo di €

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
- la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 3. Essa è a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle

spese che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione affidata, per fatto della Ditta aggiudicataria, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione dei servizi. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

- 4. La Ditta aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione Comunale si sia dovuta avvalere, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.
- 5. L'importo della garanzia è pari al% dell'importo contrattuale, applicando le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, come richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo Decreto, per fruire delle quali l'Appaltatore ha segnalato, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e li ha documentati nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Detta garanzia di esecuzione del servizio sarà svincolata con le modalità stabilite dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. _____del capitolato speciale.

ARTICOLO 12 (Responsabilità verso terzi e copertura assicurativa)

1. La Ditta aggiudicataria si assume ogni onere e rischio inerente l'affidamento in capo del servizio oggetto dell'appalto e si assume ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento dello stesso per proprie deficienze, negligenze e leggerezze, comprese quelle del personale impiegato nell'esecuzione del servizio. Essa si assume, inoltre, tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati a trasportati, a terze persone e cose, anche oltre i massimali previsti nelle polizze del successivo comma 3 del presente articolo, tenendo, in tal senso, indenne l'Amministrazione Comunale per ogni responsabilità diretta o indiretta civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite.

3. Come previsto dall'art. 23 del Capitolato Speciale d'appalto:
L'aggiudicatario (DITTA) ha stipulato
- una polizza RCA per i danni a terzi conseguenti a circolazione dei veicol
mpiegati nel servizio e precisamente: polizza n rilasciata da
in via, con sede legale ain via, con decorrenza da
00/00/0000 e con scadenza 00/00/0000 e
- una polizzaRCT e verso i prestatori d'opera per i danni cagionati a
terzi, non conseguenti alla circolazione dei veicoli impiegati nel servizio e
precisamente: polizza n rilasciata da, con sede legale a
in via con decorrenza 00/00/0000 e con scadenza

4. È obbligo dell'appaltatore, alla scadenza della polizza, procedere alla ripetizione del servizio tale da garantire senza soluzione di continuità la copertura assicurativa del servizio e trasmettere copia della nuova polizza o della quietanza relativa all'anno di riferimento al comune di Bagnolo in Piano

ARTICOLO 13 (Inadempienze – Penali - Risoluzione)

00/00/0000.

- 1. La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio richiesto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge previste in materia, al Capitolato, nonché alle indicazioni impartite dai competenti Uffici durante lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.
- 2. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione scritta da parte del Comune, indirizzata alla ditta aggiudicataria, la quale potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione stessa.
- 3. La contestazione deve prevedere i fatti oggetto di contestazione, le disposizioni che si intendono violate dall'aggiudicatario e la sanzione che si intende irrogare a margine dell'analisi delle eventuali controdeduzioni presentate in replica dall'aggiudicatario stesso. Nella controdeduzione,

quest'ultimo deve prendere posizione sui fatti e sulle violazioni contestate dal Comune offrendo, se del caso, prove documentali o indicandone altre non documentali.

- 4. Qualora siano state presentate controdeduzioni, il Comune decide l'irrogazione della penale, la riduzione o l'aumento della stessa tenendo conto delle controdeduzioni fornite dall'aggiudicatario, motivando anche l'applicazione degli eventuali massimi/minimi edittali. Per l'accertamento dell'inadempienza il Comune potrà tenere conto anche delle segnalazioni provenienti da terzi e dai familiari degli utenti, purché adeguatamente documentate.
- 5. Le penali, a norma di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 113 bis del Codice, sono calcolate in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, riservandosi di aumentare tale percentuale dello 0,1 per mille, fino al massimo di 1 per mille, al ripetersi della stessa tipologia di irregolarità, così individuate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, qualora giornalmente :
 - si sia rilevato il mancato rispetto, nell'ambito della complessiva prestazione giornaliera, degli standard previsti dalle linee guida regionali e dai C.A.M.;
 - siano state somministrate diete speciali preparate con tecniche o alimenti non conformi alle prestazioni sanitarie;
 - non sia stata consegnata parte dei pasti regolarmente prenotati. La ditta aggiudicataria dovrà, in ogni modo, garantire l'erogazione di pasti alternativi, in sostituzione di quelli non consegnati;
 - non sia stato rispettato il menù previsto, senza averlo prima concordato con l'Amministrazione.
 - non sia stato rispettato l'orario di distribuzione dei pasti con uno scostamento, in più o in meno, superiore a 15 minuti dell'orario previsto, per ciascun plesso scolastico;
 - sia rilevata la mancata effettuazione degli interventi di manutenzione previsti dal presente capitolato.
- 6. Le penali sono cumulabili tra loro, ma l'importo delle stesse non potrà

- superare il limite del 10% dell'importo contrattuale.
- 7. La penale verrà incamerata mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione.
- 8. Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute applicazioni delle suddette penali, il contratto unitariamente considerato sarà risolto di diritto ex Art. 1456 Codice Civile.
- 9. In ogni caso l'applicazione della penalità non pregiudica la richiestra di risarcimento di eventuali maggiori danni.
- 11. L'Amministrazione Comunale risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'Art.1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:
- a) la Ditta aggiudicataria non inizi il servizio alla data stabilita nel contratto e/o nella comunicazione di aggiudicazione;
- b) abbandono del servizio senza giustificato motivo;
- c) mancata copertura assicurativa della polizza prevista al successivo Art. 23 del presente capitolato durante la vigenza del contratto;
- d) in caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) attribuzione d'incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del comune di Bagnolo in Piano, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso nei propri confronti;
- f) inosservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano, di cui al precedente Art. 24.
- 12. L'Amministrazione Comunale ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai

sensi dell'Art. 1453 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- la Ditta aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o negligenza e/o irregolarità gravi rispetto agli obblighi previsti dal contratto;
- la Ditta aggiudicataria rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Unione;
- ➢ la Ditta aggiudicataria, in caso di conclamate irregolarità contributive, del costo del lavoro, della normativa in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, segnalate dagli organismi ispettivi preposti, non proceda alla regolarizzazione/adempimenti necessari;
- ➤ la Ditta aggiudicataria non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..
- 13. In caso di risoluzione del contratto, il Comune incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 14. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: alla Ditta aggiudicataria sarà riconosciuto il semplice importo del servizio regolarmente svolto fino al giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto sorgerà nel Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della Ditta aggiudicataria.
- 15. Nel caso di risoluzione, il Comune si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed, in particolare, si riserva di esigere dalla Ditta aggiudicataria il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, da eventuale crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti del Comune sui beni della Ditta aggiudicataria. Nel caso di minore spesa nulla

competerà alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

16. Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse abbandonare il servizio in tronco o disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, addebiterà alla Ditta aggiudicataria inadempiente l'eventuale maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. La somma di cui sopra potrà essere trattenuta dal deposito cauzionale definitivo.

Al contratto si applicano, in ogni caso, gli Artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

17. Le parti danno atto che, in attuazione delle previsioni di cui al Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 11.12.2014, il presente contratto, sottoscritto nelle more dell'acquisizione dell'informazione prefettizia, è risolto immediatamente e automaticamente ex articolo 1456 del Codice Civile qualora, nei confronti dell'appaltatore, successivamente alla stipula del contratto, vengano emesse informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli Artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Si applicano in materia le ulteriori disposizioni, con particolare riferimento alle penali, previste dal Protocollo d'Intesa.

ARTICOLO 14 (Garanzie del servizio)

- 1. La Ditta aggiudicataria è tenuta a svolgere il servizio affidato per tutti i giorni previsti dal calendario scolastico.
- 2. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di svolgere correttamente il servizio affidato, rispettando e facendo rispettare gli obblighi scaturenti dal Capitolato

Speciale d'Appalto, dal contratto, dalla legge e dalle indicazioni impartite dall'Ufficio.

- 3. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non può essere sospeso o abbandonato, se non per comprovate cause di forza maggiore. Non sono ammesse interruzioni del servizio.
- 5. Il suddetto servizio e' da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale ai sensi della L. 146/1990 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali " e s.m.i., pertanto la Ditta aggiudicataria dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge vigente in materia di sciopero.
- 7. Al di fuori dei casi sopraindicati, la ditta aggiudicataria non può sospendere a nessun titolo i servizi oggetto del presente capitolato, neppure parzialmente e/o temporaneamente, salvo esplicita autorizzazione scritta da parte del Comune. In tali casi si applicano le penalità e/o risarcimento dei maggiori danni dovuti dalla ditta aggiudicataria per ingiustificate e non concordate sospensioni/modifiche del servizio.
- 8. In tutti i casi di sospensione del servizio nessun compenso è dovuto alla ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 15 (Cessione del contratto e subappalto)

- 1. E' vietata, alla Ditta aggiudicataria, la cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del medesimo e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione Comunale e fatti salvi i maggiori danni accertati.
- E' consentito il subappalto alle condizioni previste dall'Art. 105 del D.Lgs.
 50/2016 e ss. mm. li e previa autorizzazione scritta della stazione appaltante nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto.
- 3. In caso di qualsiasi infrazione al presente articolo, unico responsabile verso

lil comune di Bagnolo in Piano e verso terzi è individuato nella Ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 16 (Cessione dei crediti)

1. Si applica in materia l'art. 106 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

ARTICOLO 17 (Recesso e revisione del contratto)

- 1. Il Comune si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con un preavviso di almeno un mese.
- 2. In assenza di cause di forza maggiore è richiesto, per tale recesso, un preavviso di almeno un mese. In difetto, alla ditta aggiudicataria è data facoltà di presentare istanza di indennizzo per eventuali sanzioni o risarcimenti che si dovesse trovare a pagare a seguito di tale recesso.
- 3. La ditta aggiudicataria avrà altresì facoltà di recedere dal contratto, previo preavviso scritto di almeno sei mesi. La ditta aggiudicataria si impegna, in ogni caso, ad assicurare la continuità del servizio fino al termine dell'anno. Per quanto non previsto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 (Art. 38 del Capitolato Speciale d'appalto).
- 4. Il Comune potrà inoltre recedere dal contratto, come previsto all'articolo 1 comma 13 del DL 95/2012 convertito nella Legge 135/2012, qualora si rendessero disponibili convenzioni Consip o Intercent-ER i cui parametri qualità prezzo siano migliorativi rispetto al contratto in essere. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del DL 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012.

ARTICOLO 18 (Recepimento del protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità' organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici - ulteriori clausole di risoluzione espressa del contratto e penali)

1. In ottemperanza al Protocollo d'Intesa, parte integrante e sostanziale del

presente contratto d'appalto:

- la sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto l'11 dicembre 2014 presso la Prefettura di Reggio Emilia, tra l'altro consultabile al sito della Prefettura di Reggio Emilia e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. (Clausola 1)
- la sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo (Clausola 2)
- la sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). (Clausola 3)
- la sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza. (Clausola 4)
- la sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. (Clausola n. 5)

- la sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. (Clausola n. 6)
- la sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. (Clausola n. 7)
- 2. In attuazione del menzionato protocollo la ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Bagnolo in Piano ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione della visura stessa relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.
- le clausole di cui al presente articolo dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate anche in sede di stipula dei relativi subcontratti.

ARTICOLO 19 (Domicilio della ditta aggiudicataria)

1. A tutti gli effetti del presente contratto la ditta aggiudicataria elegge domicilio presso la sede legale di, Via......n.....

ARTICOLO 20 (Controversie e foro competente)

- 1. In caso di controversia tra l'Appaltatore e il Committente circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio e del capitolato speciale d'appalto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia. In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione del servizio (art. del Capitolato Speciale d'appalto).
- 2. E' esclusa la clausola compromissoria.
- 3. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia agli Artt. 204 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.

ARTICOLO 21 (Spese contrattuali – Disciplina fiscale - Registrazione)

- 1. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative, inerenti e conseguenti l'appalto saranno a carico della Ditta aggiudicataria. (Art. _____del Capitolato Speciale d'appalto).
- 2. Ai fini fiscali, si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

ARTICOLO 22 (Codice di comportamento)

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165") e dell'art. 1 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 30 dicembre 2013 (detti codici di seguito congiuntamente indicati anche come i "Codici di comportamento"), l'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e a decorrere dalla relativa data di sottoscrizione, si impegna a osservare, e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento.

Si dà atto che la Stazione Appaltante ha trasmesso all'Appaltatore copia di entrambi i Codici di comportamento tramite propria nota prot. _____ del _____ inviata a mezzo posta elettronica certificata. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. A tal fine, la Stazione Appaltante contesta per iscritto la violazione all'Appaltatore, assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Se queste non sono presentate entro detto termine o risultano non accoglibili, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo ogni altro diritto e rimedio eventualmente spettante ai sensi del presente contratto o ai sensi di legge.

ARTICOLO 23 (Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione

- o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
- 2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
- 3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui ai punti
- 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
- 5. L'appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
- 6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- 7. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- 8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
- 9. L'appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

ARTICOLO 24 (Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano al rispetto dell'"Accordo per il trattamento dei dati

personali", parte integrante e sostanziale del presente Contratto per quanto ad esso non materialmente allegato.

Del presente Atto, redatto in modalità elettronica, io Segretario Generale Rogante ho dato lettura alle parti, che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono, unitamente ai documenti di cui all'art. 1 che, sia pure non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, con firma digitale e marca temporale.

I documenti di cui all'art. 1 depositati in copia conforme analogica di originale analogico, sono sottoscritti dalle parti con sottoscrizione autografa.

lo Segretario Generale Rogante, infine, appongo personalmente ed in presenza delle parti la mia firma digitale e marca temporale.

Questo	atto,	nel	suo	form	ato	di	vis	ualiz	zzazion	e,	cor	nsta	di	n.
		_fogli,	di cui _				inter	e fa	icciate (e qu	anto	o fino	a qı	ui di
questa,	dattilos	critte	in parte	da	pers	ona	di r	nia	fiducia	ed	in	parte	da	me
Segretar	io Gene	erale F	Rogante											

Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto

p. Il comune di Bagnolo in Piano

II Responsabile Settore Amministrazione Condivisa, Demografia,U.R.P. e Servizi Educativi del Comune di Bagnolo in Piano dott.

F.to in modalità elettronica

Ditta

dott.

F.to in modalità elettronica

Il Segretario Generale del Comune di Bagnolo in Piano

dott.

F.to in modalità elettronica